

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 35

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 46: Modalità di computo del numero legale)

D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

LEMBO*Presentata alla Presidenza della Camera il 25 febbraio 1999*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di modificazione al Regolamento si mira a rivedere il contenuto dell'articolo 46 del Regolamento, che costituisce la norma cardine ai fini della determinazione del numero legale dell'Assemblea e delle Commissioni. Con la riformulazione che qui si propone si intende, così, da un lato superare i problemi di interpretazione che la disposizione in oggetto ancora pone, e dall'altro conformarne il contenuto agli orientamenti emersi nell'ambito della Giunta per il Regolamento sempre nel corso di questa legislatura.

In particolare, si è manifestata la necessità di identificare con chiarezza coloro che debbono esser computati come presenti agli effetti del numero legale, giacché a questo fine la lettera del vigente articolo 46, comma 1, del Regolamento non sembra essere risolutiva, limitandosi questo a stabilire che le deliberazioni dell'Assemblea e

delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti.

Il testo vigente dell'articolo 46 del Regolamento individua, poi, alcune circostanze in cui i deputati in particolari condizioni vengono comunque computati come presenti ai fini del numero legale. Trattasi, cioè, dei deputati presenti che, prima dell'inizio della votazione, abbiano dichiarato di astenersi, di quelli in missione per incarico avuto dalla Camera o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio e, infine, dei deputati firmatari di una richiesta di votazione qualificata ovvero richiedenti la verifica del numero legale. Tale enumerazione, come la più recente prassi sembra attestare, non può, tuttavia, considerarsi pienamente esaustiva di tutte le molteplici situazioni che possono porsi nella concreta dinamica dei lavori dell'Assemblea.

La presente proposta di modificazione al Regolamento cerca, quindi, di ovviare a tali problemi prevedendo, innanzitutto, al comma 2 così come riformulato, che debbano computarsi ai fini del numero legale, nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale stesso, i deputati presenti i quali esprimano voto favorevole o contrario o che dichiarino di astenersi. Per quanto riguarda il computo degli astenuti nella determinazione del *quorum* strutturale, con tale formulazione viene, così, superata la distinzione tra astensione dal voto e astensione nel voto, che pure dà adito a rilevanti problemi interpretativi, e alla quale contribuisce la vigente formulazione letterale dell'articolo 46, comma 3, del Regolamento, secondo cui i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero legale.

Il nuovo testo dell'articolo 46 del Regolamento che qui si propone esclude, pertanto, che possano essere computati agli effetti del numero legale i deputati che non abbiano preso parte alla votazione e che

non abbiano compiuto alcun atto giuridicamente rilevante nel corso del procedimento deliberativo.

Inoltre, sempre al comma 2 dell'articolo 46 del nuovo testo proposto, è stata aggiunta la previsione secondo cui debbono computarsi ai fini del numero legale i deputati presenti in Aula che abbiano reso dichiarazioni di voto relativamente all'oggetto della deliberazione in corso. La modificazione proposta recepisce nel Regolamento l'orientamento prevalente emerso nella seduta della Giunta per il Regolamento del 17 marzo 1998 e più volte affermato dal Presidente della Camera in Assemblea.

Infine, sempre allo scopo di conformare la norma del Regolamento ad un'altra pronunzia assunta dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 10 giugno 1998, si propone l'aggiunta, parimenti all'articolo 46, di un nuovo comma 7, a norma del quale anche i firmatari di strumenti per la cui presentazione il Regolamento prescrive un numero minimo di sottoscrizioni debbono sempre essere considerati presenti agli effetti del numero legale, fino a concorrenza con il suddetto numero minimo.

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 46.

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.

2. I deputati che sono impegnati per incarico avuto alla Camera, fuori della sua sede, o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio sono computati come presenti per fissare il numero legale.

3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi sono computati ai fini del numero legale.

4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da venti o quattro deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.

5. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.

6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

MODIFICA PROPOSTA

L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

ART. 46.

1. *Identico.*

2. **Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, sono computati a questo fine i deputati presenti che esprimono voto favorevole o contrario o che dichiarano di astenersi. Sono altresì computati i deputati che siano intervenuti per dichiarazione di voto.**

3. *Identico al comma 2 del testo vigente.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. I firmatari di strumenti per la cui presentazione il Regolamento prescriva un numero minimo di sottoscrizioni sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale, fino a concorrenza con il suddetto numero minimo.